Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto comprensivo
EMPOLI OVEST

Sede legale: Via delle Fiascaie, 12, 50053, Empoli (FI)
C.F. / P.IVA 91048780489 - Cod. Univoco A6TBAE - Telefono (+39) 0571757400
sito web: www.istitutocomprensivoempoliovest.edu.it
PEC: FIIC876002@pec.istruzione.it PEO: FIIC876002@istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Aggiornato al DPR N. 134 del 2025

approvato dal Consiglio di Istituto il 28.05.2026 - delibera n.47

PREMESSA -

In quanto ***Comunità Educante***, la Scuola collabora con la Famiglia per formare e istruire le alunne e gli alunni, affinché si affermino come individui e cittadini responsabili e partecipi.

Il seguente regolamento si prefigge l'obiettivo di realizzare un'alleanza educativa tra i soggetti scolastici, che si assumono impegni e responsabilità reciproci, rafforzando una fruttuosa collaborazione. La Scuola è il luogo in cui l'alunna/o arricchisce e perfeziona tale processo di socializzazione, che ha inizio all'interno della Famiglia. Compito di queste Istituzioni è impartire le prime regole di comportamento e sollecitare lo spirito critico e la capacità di giudizio. Il rispetto delle norme, con la possibilità di irrogare sanzioni ove necessario, è alla base della convivenza civile e sociale. La Scuola, al fine di assicurare il buon andamento e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, nella sua fondamentale veste di agenzia educativa, individua i comportamenti degli studenti che si configurano come mancanze disciplinari affinché, attraverso determinate azioni educative e costruttive, possano essere sollecitati la riflessione e l'autocontrollo personali, fattori essenziali per la maturazione della personalità dell'adolescente).

Le sanzioni, temporanee, graduali e proporzionate all'infrazione commessa, sono ispirate a un principio educativo di responsabilizzazione e, se possibile, di riparazione del danno: il modello disciplinare proposto è basato sul principio della non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art. 4 comma 3 DpR 249) ed è ispirato da finalità educative e rieducative volte al rafforzamento, o recupero, di una corretta convivenza fra persone negli spazi comuni, che tutti devono sentire come propri.

Il recente **D.P.R. 8 agosto 2025**, **n. 134**, attuativo della **Legge 1° ottobre 2024, n. 150**, ha introdotto modifiche significative allo **Statuto delle studentesse e degli studenti**, ridefinendo in modo profondo il significato delle sanzioni disciplinari a scuola. L'allontanamento non è più concepito come semplice sospensione punitiva, ma come **tempo educativo strutturato**, orientato alla responsabilizzazione dello studente e alla riparazione delle relazioni compromesse, anche attraverso attività di **cittadinanza attiva e solidale.** Si tratta di un cambiamento culturale e organizzativo che richiede alle istituzioni scolastiche nuove attenzioni nella gestione dei procedimenti disciplinari e nella costruzione di percorsi realmente educativi.

LE FONTI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER GLI STUDENTI

1. Decreto Legislativo n. 297 del 1994.
2. Legge n. 241/1990: riferimento normativo imprescindibile per regolare gli aspetti procedimentali.
3. D.P.R. n. 249/98 (modificato dal D.P.R. n. 235/2007) "Statuto delle studentesse e degli studenti".
4. D.P.R. n. 275 del 1999 sull'autonomia scolastica.
5. Nota MIUR 31 luglio 2008, n. 3602 - D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - *Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria: riferimento normativo per le infrazioni disciplinari, le sanzioni applicabili e le impugnazioni.*
6. Legge n. 71/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
7. Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato».
8. Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità».
9. Regolamento di Istituto e il Patto educativo di Corresponsabilità.
10. Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo Protocollo Prevenzione Bullismo e Cyberbullismo (delibera n. 167 del 08 settembre 2021 del Consiglio di Istituto).
11. Legge n. 92/2019, art. 7 Introduzione dell'insegnamento scolastico della Educazione Civica.
12. Nota Ministeriale n. 107190 del 19/12/2022 e successivi chiarimenti con Nota Ministeriale n. 3952 del 19/09/2023 – Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe.
13. Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante "*misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale* ".
14. Legge 1° ottobre 2024, n. 150, recante la «Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonche' di indirizzi scolastici differenziati»
15. Legge 17 maggio 2024, n. 70, recante «Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo».
16. Ordinanza Ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2025, concernente la valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado.
17. Nota Ministeriale n. 121 del 20 gennaio 2025, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo - Adempimenti delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 17 maggio 2024 n.70.
18. D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (GU n.223 del 25.9.2025).
19. Direttiva congiunta del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'interno del 28 gennaio 2026, recante "Misure per il rafforzamento delle azioni di prevenzione e contrasto di fenomeni di illegalità negli istituti scolastici".
20. Decreto DRTO n. 103 del 05.02.2026 - Elenco regionale degli enti, associazioni ed enti del Terzo settore.
21. Altra normativa vigente.

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento di disciplina viene emanato in esecuzione del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 24, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, e ai sensi della nota MIUR Prot. n. 3602/P0 del 31 luglio 2008.
2. Per quanto riguarda gli aspetti procedimentali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti, il presente Regolamento ha come quadro di riferimento di carattere generale la Legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo.
3. Con l'entrata in vigore del DPR n. 134/2025, attuativo della **Legge 1° ottobre 2024, n. 150**, sono state introdotte modifiche significative allo **Statuto delle studentesse e degli studenti**:
 - resta immodificata la finalità dei provvedimenti disciplinari (art. 4, c. 2 inalterato) che resta ''educativa'', dovendo tendere al ''rafforzamento del senso di responsabilità'', al ''ripristino di rapporti corretti all'interno delle comunità scolastica'', al ''recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica'';
 - non mutano le caratteristiche delle sanzioni (art. 4, c. 5), che restano ''temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità'' e ''della riparazione del danno'', oltre che obbligate a ''tener conto della *situazione personale dello studente*, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano'';
 - non cambiano le procedure e il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni, ma è da tenere conto che il riferimento all'offerta obbligatoria di ''conversione in attività a favore della comunità scolastica'', precedentemente previsto all'articolo 4 comma 5, è ora soppresso in quanto superfluo;
 - permane che le sanzioni disciplinari possano essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile (art. 4, c. 9-ter);
 - resta invariato che le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame debbano essere irrogate dalla Commissione di esame ed applicabili anche ai candidati esterni (art. 4, c. 11).
4. Il presente Regolamento può essere riveduto in ogni momento, a seguito di innovazioni normative, ovvero su autonoma proposta degli organi collegiali della scuola. Ogni modifica deve essere deliberata dal Consiglio di Istituto.

Art. 2 – Principi generali in materia di responsabilità disciplinare e finalità del presente Regolamento.

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e mirano a rafforzare il senso di responsabilità, a ripristinare la correttezza dei rapporti all'interno della comunità scolastica e a recuperare l'alunna/o, per una serena convivenza, anche attraverso attività a vantaggio della comunità scolastica.
2. Scopo del presente Regolamento di Istituto è quello di stabilire e di rendere note a tutte le componenti scolastiche (Docenti, Alunni, Personale ATA, Genitori) le regole su cui si basa l'organizzazione e il funzionamento della Scuola Secondaria di primo grado. Come già richiamato nel Patto di corresponsabilità educativa, sottoscritto dalle Famiglie, tutti i soggetti che compongono la comunità scolastica condividono con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa.

3. Gli alunni beneficiano non solo di diritti ma hanno anche dei doveri senza i quali la vita scolastica sarebbe meno feconda di risultati.
4. Ogni alunna/o è responsabile delle proprie azioni e ha diritto di esporre le proprie ragioni prima dell'applicazione dell'eventuale sanzione disciplinare.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione e ispirate al principio della gradualità e, per quanto possibile, alla riparazione del danno.
6. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dell'alunna/o, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. All'alunna/o sarà offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica compatibilmente con le risorse disponibili.
7. **Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.**
8. Qualora il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato, il Dirigente Scolastico presenterà denuncia all'autorità competente.
9. Provvedimenti e atti relativi alle sanzioni saranno inseriti nel fascicolo personale dell'alunna/o lo seguiranno nel trasferimento ad altra istituzione scolastica e/o nel passaggio ad altro grado di scuola.
10. Le sanzioni disciplinari sono corrisposte in modo motivato, dopo aver ascoltato le parti, e solo se si è verificata la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desume che lo studente (per il quale si propone la sanzione) ha effettivamente commesso un'infrazione disciplinare, in base al fondamentale che la responsabilità disciplinare è personale.
11. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della personalità altrui.
12. Le sanzioni saranno irrogate a conclusione di un procedimento così articolato: rilevazione della mancanza - contestazione degli addebiti - esercizio del diritto di difesa entro giorni 10 dalla contestazione – decisione - adozione del provvedimento – comunicazione alla famiglia. L'alunna/o potrà esporre le proprie ragioni per iscritto.
13. Il procedimento dovrà concludersi improrogabilmente entro 60 giorni dalla contestazione.
14. Nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica deve essere sempre favorito un rapporto tra la comunità stessa, lo studente e i suoi genitori.

DESCRIZIONE SANZIONI DISCIPLINARI E PROCEDURE

articolo 4 (DISCIPLINA) del DPR n. 249/1998 come integrato e modificato dal DPR n. 134/2025

	SANZIONE	PROCEDURA
A	**Richiamo verbale** a cura del Docente interessato	• rilevazione mancanza • ascolto motivazioni alunna/o • richiamo
B	**Richiamo scritto** a cura del Docente interessato attraverso l'area riservata del Registro Elettronico (*nota generica*)	• rilevazione mancanza • ascolto motivazioni alunna/o • comunicazione alla famiglia con nota generica sul RE • controllo firma del genitore per presa visione

C	**Richiamo scritto** a cura del Docente interessato attraverso l'area riservata del Registro Elettronico (*nota disciplinare*)	• rilevazione mancanza • ascolto motivazioni alunna/o • Comunicazione alla famiglia con nota disciplinare motivata • controllo firma del genitore per presa visione
D	**Convocazione dei genitori**	• rilevazione mancanza • ascolto motivazioni alunna/o da parte del Coordinatore/Ds/Responsabile di plesso. • convocazione genitori tramite mail o segreteria • verbalizzazione dell'incontro.
E	**Deferimento al Dirigente Scolastico**	• richiesta scritta del Docente/coordinatore/c. di classe con motivazioni • convocazione genitori • ascolto motivazioni • *ammonizione scritta* del Dirigente Scolastico • controllo firma del genitore per presa visione
F	**Riparazione del danno**	• relazione scritta sull'accaduto da parte del Docente/Collaboratore Scolastico /Dirigente Scolastico • convocazione dei genitori e ascolto motivazioni • provvedimento del Dirigente Scolastico che stabilisce il risarcimento • versamento di quanto dovuto sul c.c. della scuola
G	**Sanzioni alternative**	• Relazione scritta sull'accaduto e proposta del Docente/Coordinatore/Consiglio di Classe • convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunna/o • acquisizione eventuali memorie scritte • convocazione Consiglio di classe in composizione allargata • discussione e delibera • provvedimento del Dirigente Scolastico • comunicazione ai genitori e consegna del provvedimento medesimo
H	**Allontanamento dalle lezioni" fino a 15 giorni** ***competenza del Consiglio di classe art. 4, c, 8 bis e ter***	a. **allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni**: o relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico o convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunna/o o acquisizione eventuali memorie scritte o convocazione Consiglio di classe in composizione allargata o discussione, proposta e deliberazione, con adeguata motivazione, dell'attività di approfondimento sanzione disciplinare o provvedimento del Dirigente Scolastico o comunicazione ai genitori, consegna del provvedimento e illustrazione delle misure previste per favorire un sereno rientro nella comunità scolastica

		b. **allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni** o relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico o convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunna/o o acquisizione eventuali memorie scritte o convocazione Consiglio di classe in composizione allargata o discussione, proposta e deliberazione, con adeguata motivazione, dell'attività di cittadinanza attiva e solidale / della sanzione disciplinare o provvedimento del Dirigente Scolastico o comunicazione ai genitori, consegna del provvedimento e illustrazione delle misure previste per favorire un sereno rientro nella comunità scolastica
I	**Allontanamento dalla comunità' scolastica superiore a 15 giorni** **art. 4, c. 8 sexies** **art. 4, c. 9**	• relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico • convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunna/o • acquisizione eventuali memorie scritte • convocazione del Consiglio di Istituto • discussione, proposta e deliberazione del percorso di recupero educativo mirato • provvedimento del Dirigente Scolastico • comunicazione ai genitori, consegna del provvedimento e illustrazione delle misure previste per favorire un sereno rientro nella comunità scolastica
M	**Esclusione dallo scrutinio finale oppure non ammissione all'Esame di Stato**	• La riforma sul voto di comportamento, L.n.150/2024, ha stabilito che, a partire dall'anno scolastico 2024/2025, nelle scuole secondarie di 1° grado la valutazione del comportamento viene espressa con voti in decimi. • Gli alunni ai quali viene attribuito un voto inferiore a 6 nel comportamento non saranno ammessi alla classe successiva o all'esame di Stato. Questo voto può essere attribuito per comportamenti gravi e reiterati durante l'anno scolastico. • Il voto attribuito al comportamento degli alunni in sede di scrutinio finale è riferito all'intero anno scolastico. • In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi.

NOTA ESPLICATIVA:

Si distingue tra "allontanamento dalle lezioni" fino a 15 giorni, di competenza del Consiglio di classe e "allontanamento dalla comunità scolastica" superiore a 15 giorni, di competenza del Consiglio d'istituto (art. 4, c. 6):

- **per allontanamenti dalle lezioni fino a due giorni**, spetta al **consiglio di classe in composizione allargata** deliberare, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali **attività sono svolte presso l'istituzione scolastica**. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività sopra menzionate (art. 4, c. 8-bis);
- **per allontanamenti dalle lezioni da tre a quindici giorni** (art. 4, c. 8-ter), il **consiglio di classe in composizione allargata** delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le suddette attività devono essere inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e si svolgono presso le strutture ospitanti che la scuola individua sulla base di un elenco predisposto dall'Ufficio scolastico regionale. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe (art. 4, c. 8); il consiglio di classe, con lo scopo di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività' di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità (art. 4, c. 8 quinquies);
- **per allontanamenti dalla comunità scolastica superiori a quindici giorni**, deliberati dal **Consiglio di Istituto**, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (art. 4, c. 8-sexies). L'a**llontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.** Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8 (art. 4, c. 9).

Art. 3 – Diritti degli studenti.

1. All'alunna/o è dovuto il massimo rispetto:
 - tutto il personale della Scuola si relaziona con lei/lui con atteggiamento di fiducia e con linguaggio appropriato.
 - I Docenti si occupano dell'alunna/o con sollecitudine e sono attenti alle sue esigenze.

- La Scuola predispone un orario delle lezioni il più possibile adeguato alle esigenze dell'alunna/o.
- Il Consiglio di classe concorda un carico di lavoro domestico equilibrato nell'arco della settimana.

2. L'alunna/o ha il diritto di essere accettato dai suoi compagni e di essere integrato positivamente nel gruppo-classe:
 - i Docenti favoriscono con ogni mezzo una corretta socializzazione tra gli alunni della classe.
3. L'alunna/o ha il diritto di acquisire gli strumenti fondamentali della conoscenza in rapporto alle sue capacità:
 - la Scuola si impegna a migliorare con ogni mezzo il livello qualitativo dell'insegnamento e gli standard formativi.
 - La Scuola mette in atto un insegnamento attento alle potenzialità di ognuno.
 - La Scuola si impegna ad ampliare l'offerta formativa proponendo agli alunni attività integrative e/o di sostegno.
4. L'alunna/o ha il diritto di acquisire una formazione integrale:
 - La Scuola forma l'uomo e il cittadino.
 - La Scuola aiuta l'alunna/o ad acquisire senso critico e consapevolezza di sé.
5. L'alunna/o ha il diritto di conoscere e comprendere le regole di comportamento scolastico che gli vengono richieste di rispettare:
 - il Docente Coordinatore del Consiglio di classe legge e commenta con gli studenti all'inizio di ogni anno scolastico il Regolamento di disciplina dell'istituto e il Patto educativo di Corresponsabilità. Di tale adempimento è data annotazione sul registro elettronico di classe.
 - Gli alunni sono stimolati a formulare riflessioni e proposte per un Regolamento di classe che rispecchi e cali nella realtà della classe il presente Regolamento di Istituto.
6. L'alunna/o ha il diritto di conoscere e comprendere in modo consapevole gli obiettivi curricolari ed educativi che sono fissati per lui.
 - I Docenti coinvolgono gli alunni nel processo di apprendimento e formulano con loro un contratto formativo.
 - Il Consiglio di classe informa l'alunna/o e i genitori sulla programmazione educativa e didattica.
7. L'alunna/o ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva:
 - il Docente svolge prove di verifica chiare e precise per la valutazione degli obiettivi da raggiungere.
 - Il Docente provvede alla correzione delle prove di verifica indicativamente prima della prova successiva, attivando processi di autovalutazione.
8. L'alunna/o ha diritto a un orientamento scolastico e professionale:
 - la Scuola offre all'alunna/o gli strumenti formativi e informativi per una scelta consapevole dopo il conseguimento del Diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione.
9. L'alunna/o ha diritto a un ambiente sicuro e adeguato alle sue necessità formative: La Scuola svolge attività di formazione e informazione sulla sicurezza.
 - La Scuola e l'Ente locale si impegnano a mettere a disposizione ambienti scolastici sicuri e confortevoli.
10. L'alunna/o ha diritto a disporre di un'adeguata attrezzatura tecnologica:
 - la Scuola fa in modo che tutte le classi e tutti gli alunni utilizzino periodicamente le aule attrezzate e gli strumenti didattici comuni.

Art. 4 – Doveri degli studenti.

1. I doveri dello studente fanno riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 del DPR 249/98 in ordine al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica.
2. Gli alunni hanno il dovere di rispettare tutte le norme contenute nel Regolamento di disciplina dell'istituto, nella consapevolezza che, come è dovuto loro il massimo rispetto, così anch'essi devono rispettare gli altri e l'ambiente scolastico che frequentano. In particolare, l'alunna/o deve:
 - arrivare a scuola puntuale per l'inizio delle lezioni, nel rispetto dell'orario scolastico;
 - frequentare con regolarità[1];
 - rispettare le scadenze per la giustificazione delle assenze e dei ritardi;
 - portare ogni giorno a scuola il materiale didattico occorrente;
 - svolgere i compiti assegnati e impegnarsi nello studio;
 - rispettare le consegne degli insegnanti;
 - prestare l'attenzione necessaria durante l'attività didattica e partecipare alle lezioni con interventi opportuni, evitando occasioni di disturbo;
 - assumere un comportamento corretto e disciplinato (controllare il volume di voce, vestirsi in modo decoroso, mangiare in classe solo all'ora di ricreazione ecc.);
 - utilizzare un linguaggio corretto con i compagni, gli insegnanti e il personale scolastico (evitando insulti, bestemmie, volgarità e turpiloqui);
 - rispettare i compagni evitando anche di compiere atti di prevaricazione nei confronti dei compagni o lasciare che altri li compiano;
 - rispettare anche formalmente il Dirigente Scolastico, gli insegnanti e tutto il personale della scuola;
 - chiedere il permesso prima di uscire dalla classe;
 - uscire dall'aula per andare in bagno massimo 3 volte e trattenersi il più breve tempo possibile;
 - tenere pulita l'aula, i bagni e gli altri locali scolastici deponendo i rifiuti negli appositi contenitori e tenendo conto della raccolta differenziata dei rifiuti;
 - utilizzare correttamente le strutture, gli arredi, le attrezzature e i sussidi didattici (evitando per es. scritte sui banchi, sui muri ecc.);
 - rispettare il divieto di utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici a scuola[2];
 - osservare le disposizioni per il miglioramento della sicurezza nella scuola (es.: evitare di affacciarsi e sporgersi dalle finestre, gettare carta od oggetti dalla finestra, usare in modo incauto oggetti o materiali pericolosi per la sicurezza della persona ecc.);
 - evitare di mettere in atto comportamenti irresponsabili e lesivi della dignità e della salute come:
 - non rispettare il divieto di fumo in tutti i locali scolastici;
 - acquisire immagini, suoni, filmati riconducibili a delle persone fisiche mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e successivamente divulgare tramite messaggi istantanei o la pubblicazione sui social network, youtube o altri siti internet, violando in tal modo la legge sulla privacy;[2]

[1] Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, salvo motivate deroghe in casi eccezionali, deliberate dal Collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di classe e debitamente verbalizzate. Essendo il monte ore frequentato un requisito di per sé invalidante dell'anno scolastico si è pertanto ritenuto di non inserirlo nella griglia di valutazione del comportamento quadrimestrale

[2] Come precisato dalla Nota Ministeriale n. 107190 del 19/12/2022 e dalla Nota ministeriale n. 5274 del 11/07/2024, è vietato l'utilizzo in classe del telefono cellulare, anche a fini educativi e didattici, per gli alunni dalla scuola d'infanzia fino alla secondaria di primo grado. L'utilizzo durante le ore di lezione del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il Docente configurando, pertanto, un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell'istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi", conformemente ai doveri dello studente di cui all'art. 3 del DPR 24 giugno 1998 n. 249. Ogni trasgressione alle suddette disposizioni sarà sanzionata come stabilito al punto 13 della tabella riepilogativa delle mancanze disciplinari (**allegato 2**).

TITOLO II: LE SANZIONI DISCIPLINARI

***aggiornate al D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134*

Il **D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134**, recante *"Regolamento concernente modifiche al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 – Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"*, introduce importanti innovazioni in materia di **sanzioni disciplinari** e **percorsi educativi di cittadinanza attiva e solidale**, con l'obiettivo di:

- rafforzare la **valenza educativa** dei provvedimenti disciplinari;
- promuovere il **rispetto reciproco** e la **responsabilità individuale** degli studenti;
- favorire la **collaborazione scuola–famiglia** nella prevenzione dei comportamenti a rischio;
- valorizzare il ruolo della scuola come **comunità educante** orientata al recupero e al reintegro.

Le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica sono di esclusiva competenza dell'istituzione scolastica che le ispirerà ai principi essenziali della finalità educativa e costruttiva oltre che su quello della non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art. 4 comma 3 D.P.R. n. 249).

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate solo previa verifica della sussistenza di elementi precisi e circostanziati da cui possa evincersi la responsabilità disciplinare dell'alunna/o (art. 4 commi 9 bis e ter D.p.R. 249).

Si ricorda che la semplice **ANNOTAZIONE SCRITTA** consiste in una breve comunicazione destinata ai familiari dell'alunno e/o degli alunni, con cui viene descritta la trascuratezza occasionale nell'assolvere agli impegni di studio, a scuola e a casa, quando non assumono un rilievo significativo. L'annotazione scritta può anche accompagnare la segnalazione di persistenti problemi di carattere didattico e/o disciplinare e può servire a invitare i genitori a conferire col Docente e/o con il Coordinatore di classe per affrontare corresponsabilmente la situazione dell'alunno/a. Anche l'annotazione scritta necessita di essere controfirmata dai genitori attraverso la presa visione.

In casi particolarmente gravi e urgenti, quando non appare possibile agire diversamente, il Docente, con la collaborazione del personale scolastico, può decidere l'allontanamento immediato dalla classe dell'alunna/o che col suo comportamento scorretto sta impedendo la normale attività in corso. Il Docente informa i genitori dei fatti chiedendo la loro immediata presenza in Istituto e l'accompagnamento dello studente a casa; verbalizza sinteticamente l'accaduto sul registro di classe con annotazione disciplinare.

Art. 5 – Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni.

1. In caso di **allontanamenti dalle lezioni fino a due giorni**, spetta al **consiglio di classe in composizione allargata** deliberare, con adeguata motivazione, **attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti** che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività sopra menzionate (art. 4, c. 8-bis).

2. Le **attività** durante l'allontanamento dalle lezioni possono consistere in:
 a. attività scolastiche (ricerche, produzione di elaborati, composizioni scritte o artistiche, aggiuntive ai normali compiti, su tematiche riconducibili all'infrazione) che instillino nello studente uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica e autocritica dei fatti;
 b. il riordino degli spazi scolastici come aule speciali, spazi comuni sotto la supervisione di un adulto;
 c. attività di studio, ricerca e orientamento a favore della propria classe e/o della comunità scolastica;
 d. preparazione di materiale da utilizzare nell'ambito di attività didattiche anche extrascolastiche;
 e. aiuto nello svolgimento del lavoro scolastico per i compagni in difficoltà;
 f. ogni altra proposta alternativa ritenuta idonea alla finalità di recupero da parte del Consiglio di Classe.
 g. E' sempre ammessa la riparazione e/o il risarcimento materiale del danno tramite l'acquisto di oggetti, attrezzature o arredamenti equivalenti a quelli danneggiati, distrutti, sottratti, ecc..
3. In caso di **allontanamenti dalle lezioni da tre a quindici giorni** (art. 4, c. 8-ter), il **consiglio di classe in composizione allargata** delibera, con adeguata motivazione, **attività di cittadinanza attiva e solidale**, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento.
4. Le suddette attività devono essere inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e si svolgono presso le strutture ospitanti, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula ***convenzioni***, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime e che la scuola individua sulla base di un elenco predisposto dall'Ufficio scolastico regionale.
5. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal **Consiglio di classe** ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.
6. Nei periodi di allontanamento **non superiori a quindici giorni** deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe (art. 4, c. 8); il consiglio di classe, con lo scopo di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività' di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità (art. 4, c. 8 quinquies).
7. Le convenzioni di cui al comma 4 disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e degli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze.
8. Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all'avviso pubblico, contenente i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, predisposto dall'Ufficio scolastico regionale competente il quale, con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente.

9. A seguito delle attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati, svolte dal medesimo Ufficio scolastico regionale, e dell'acquisizione delle ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, il competente Ufficio aggiorna annualmente gli elenchi di cui al periodo precedente.
10. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa.
11. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale, presso le strutture ospitanti, viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.
12. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti di cui al comma 1, dovuta alla inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.

Art. 6 – Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica.

1. In caso di a**llontanamenti dalla comunità scolastica superiori a quindici giorni**, deliberati dal **Consiglio di Istituto**, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un **percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica** (art. 4, c. 8-sexies).
2. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto quando siano stati commessi **reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti**.
3. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. L'iniziativa disciplinare può essere assunta contestualmente alla segnalazione del reato alle competenti autorità giudiziarie.
4. Costituiscono **circostanze aggravanti** delle infrazioni indicate nella tabella (ALLEGATO 1) e come tali possono comportare una sanzione di maggiore gravità:
 a. l'intenzionalità del comportamento;
 b. il persistere nel comportamento nonostante gli ammonimenti del personale scolastico;
 c. il concorso di più persone d'accordo tra loro;
 d. la testimonianza falsa o reticente nel procedimento disciplinare o il rifiuto della stessa;
 e. precedenti sanzioni disciplinari per lo stesso comportamento;
 f. l'aver commesso l'infrazione in un periodo nel quale si è già allontanati dalle lezioni.

Art. 7 - Norme generali in materia di allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica

1. Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dello studente possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare e devono specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'attribuzione della stessa.

2. Il verbale di delibera di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica contiene una sintesi delle notizie atte a confermare in tutto o in parte i fatti contestati e a delineare le responsabilità dello studente, nonché la motivazione del provvedimento.
3. In caso di allontanamento dello studente dalle lezioni o dalla comunità scolastica, il verbale del provvedimento deve sempre indicare il numero di giorni di allontanamento.
4. Il Dirigente scolastico notifica alla famiglia il provvedimento disciplinare adottato dall'organo collegiale.
5. Nel periodo della sua assenza lo studente allontanato dalle lezioni ha il dovere di contattare i propri insegnanti per acquisire le informazioni necessarie sullo svolgimento delle attività scolastiche della classe.
6. Qualora venga disposto l'allontanamento di uno studente dalla comunità scolastica al termine dell'anno scolastico, il periodo previsto di allontanamento sarà effettuato nel primo periodo utile dell'anno scolastico successivo.
7. Non essendo "dati sensibili" le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica vanno inserite nel fascicolo personale dello studente, al pari delle altre informazioni relative alla sua carriera. Nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007, se nel testo della sanzione si fa riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale), si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili e quindi si sostituirà con "*omissis*" l'identità delle persone coinvolte.
8. Il cambiamento di scuola non pone fine a un procedimento disciplinare iniziato, ma segue il suo iter fino alla conclusione. È compito della segreteria avvisare la nuova scuola della pendenza del provvedimento disciplinare e dell'eventuale sanzione inflitta.

Art. 8 - Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

Si rinvia alla Legge n. 150 del 2024 e all'Ordinanza ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2025.

Art. 9 - Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame.

Il presente regolamento si applica anche per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni di esame che verranno irrogate dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (art. 4, c. 11).

ALLEGATO 1

Tabella riepilogativa delle mancanze disciplinari con le relative sanzioni e organi atti alla loro irrogazione.

	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI E (da applicarsi secondo i principi di gradualità e proporzionalità)	ORGANI COMPETENTI
A	**NON OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE**		
1	Frequenza non regolare e/o ritardi reiterati e sistematici oltre il tempo (5 min.) o il numero consentito	Richiamo scritto con nota generica sul registro di classe (primi 3 ritardi)	Docente
		Richiamo scritto con nota Disciplinare (dal 4° ritardo)	Coordinatore di Classe
		Deferimento al Dirigente Scolastico e ammonizione scritta in caso di comportamento reiterato Eventuale convocazione della famiglia	Dirigente Scolastico su segnalazione del Docente Coordinatore di classe
2	Giustificazione non tempestiva (entro 3 gg.) o protrarsi del ritardo nella giustificazione	Richiamo scritto con nota generica (nei limiti delle prime 4 volte)	Docente
		Richiamo scritto con nota disciplinare (dalla 5° violazione) Comunicazione alla famiglia	Coordinatore di Classe
		Deferimento al Dirigente Scolastico e ammonizione scritta in caso di comportamento reiterato Eventuale convocazione della famiglia	Dirigente Scolastico su segnalazione del Coordinatore di classe
3	Possesso e uso, in classe e durante le uscite didattiche, di oggetti pericolosi, impropri o usati impropriamente (coltelli, accendini, pistole a pallini, cerbottane, puntatori	Ritiro dell'oggetto da parte dell'insegnante con nota disciplinare e convocazione della famiglia per il ritiro dello stesso (l'oggetto verrà conservato in un armadio blindato e restituito al genitore dal coordinatore di classe)	Docente
		Se il comportamento viene reiterato, a quanto indicato nel punto precedente si aggiunge l'ammonizione scritta del D.S.	Dirigente Scolastico su segnalazione del Coordinatore di classe

	laser, etc.)		
		Allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica nel caso di condotta reiterata e ricorrente	Consiglio di Classe - Consiglio d'Istituto
4	Fumare (sigarette) all'interno della scuola	Nota disciplinare e convocazione della famiglia	Docente
		Deferimento al Dirigente Scolastico e ammonizione scritta in caso di comportamento reiterato	Dirigente Scolastico
		Allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica	Consiglio di Classe - Consiglio d'Istituto
5	Usare qualsiasi device (compresi telefoni cellulari, smartphone e smartwatch).	Viene chiesto allo studente di riporre l'oggetto spento nello zaino e viene assegnata una nota disciplinare.	Docente e Coordinatore di Classe
		Deferimento al Dirigente Scolastico e ammonizione scritta in caso di comportamento reiterato Convocazione della famiglia	Dirigente Scolastico
		Allontanamento dalle lezioni	Consiglio di Classe
		In caso di fatti gravi: allontanamento dalla comunità scolastica	Consiglio d'Istituto
6		In caso di fatti gravi e/o ripetuti: esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.	Consiglio d'Istituto
7	Inosservanza delle norme di sicurezza o comportamento con rischio per la propria e/o altrui incolumità	Richiamo verbale	Docente
		Nota generica se reiterato	Docente
		Nota disciplinare con convocazione della famiglia se ulteriormente reiterato	Coordinatore di Classe
		Deferimento al Dirigente Scolastico e ammonizione scritta in caso di comportamento reiterato e grave Convocazione della famiglia	Dirigente Scolastico

		Allontanamento dalle lezioni se i fatti gravi sono ulteriormente reiterati	Consiglio di classe
B	**MANCANZA DELL'ASSOLVIMENTO DEI DOVERI SCOLASTICI**		
8	Negligenza abituale nell'assolvimento degli impegni: dimenticanze reiterate di materiale necessario per le attività scolastiche o utilizzo di materiale improprio	Richiamo verbale	Docente
		Nota generica (alla 3° volta)	Docente
		Nota disciplinare con convocazione della famiglia se la negligenza risulta diffusa nella maggior parte delle discipline	Coordinatore di Classe
9	Comportamento inadeguato al regolare svolgimento delle attività didattiche, disturbo durante le lezioni	Richiamo verbale	Docente
		Nota generica	Docente
		Nota disciplinare con convocazione della famiglia se reiterato in modo diffuso	Coordinatore di Classe
		Deferimento al Dirigente Scolastico e ammonizione scritta in caso di comportamento reiterato Convocazione della famiglia	Dirigente Scolastico
		Allontanamento dalle lezioni	Consiglio di classe
10	Falsificazione di verifiche o documenti ufficiali	Nota disciplinare con convocazione della famiglia	Coordinatore di classe
		Deferimento al Dirigente Scolastico e ammonizione scritta in caso di comportamento reiterato Convocazione della famiglia	Dirigente Scolastico
		Allontanamento dalle lezioni	Consiglio di classe

C	COMPORTAMENTO NON RISPETTOSO NEI CONFRONTI DI TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA E DEI COMPAGNI		
11	Comportamenti verbali irrispettosi e/o offensivi nei confronti di compagni e adulti reiterati e circostanziati	Richiamo verbale	Docente
		Nota disciplinare ed eventuale convocazione della famiglia da parte del coordinatore di classe in caso di reiterazione del comportamento	Docente
		Deferimento al Dirigente Scolastico e ammonizione scritta in caso di comportamento reiterato Convocazione della famiglia	Dirigente Scolastico
		Allontanamento dalle lezioni Procedura per sanzione disciplinare	Consiglio di Classe
12	Atti di bullismo e atteggiamenti intimidatori (si rinvia al protocollo Bullismo e Cyberbullismo)	Deferimento al Dirigente Scolastico e ammonizione scritta Convocazione della famiglia	Dirigente Scolastico
		Allontanamento dalle lezioni ma frequenza obbligatoria	Consiglio di Classe
		In caso di fatti gravi: allontanamento dalla comunità scolastica	Consiglio d'Istituto
		In caso di fatti gravi e/o ripetuti: allontanamento dalla comunità scolastica	Consiglio d'Istituto
13	Comportamenti scorretti rispetto a oggetti di proprietà privata di compagni e adulti (danneggiamento, furto)	Richiamo verbale se il comportamento è non intenzionale o il danno di lieve entità Riparazione e/o il risarcimento materiale del danno	Docente
		Nota disciplinare ed eventuale convocazione della famiglia da parte del Coordinatore di classe in caso di reiterazione del comportamento Riparazione e/o il risarcimento materiale del danno	Docente

		Deferimento al Dirigente Scolastico e ammonizione scritta in caso di comportamento reiterato e/o grave Convocazione della famiglia Riparazione e/o il risarcimento materiale del danno	Dirigente Scolastico
		Allontanamento dalle lezioni	Consiglio di Classe
14	Uso di un abbigliamento poco decoroso, non adatto all'ambiente scolastico e a ogni situazione didattica (anche in situazioni di videoconferenza)	Richiamo verbale dell'insegnante	Docente
		Nota generica dell'insegnante a partire dal 2° richiamo	Docente
		Nota disciplinare dell'insegnante con eventuale convocazione della famiglia in caso di persistenza del comportamento	Coordinatore di Classe

D	COMPORTAMENTO NON RISPETTOSO DEL PATRIMONIO DELLA SCUOLA O ALTRUI		
15	Sporcare, danneggiare, distruggere e/o usare in modo improprio materiali, arredi, strutture della scuola	Richiamo verbale se non intenzionale e/o di lievissima entità Si prevede la riparazione e/o il risarcimento materiale del danno con eventuale ripristino dei locali Tale comportamento reiterato e sistematico incide sul voto di comportamento.	Docente
		Nota disciplinare ed eventuale convocazione della famiglia da parte del Coordinatore di classe in caso di reiterazione del comportamento	Docente
		Deferimento al Dirigente Scolastico e ammonizione scritta Convocazione della famiglia	Dirigente Scolastico
		Allontanamento dalle lezioni	Consiglio di Classe
		Allontanamento dalla comunità scolastica	Consiglio d'Istituto
16	Sottrazione di materiali proprietà della scuola	Richiamo verbale Restituzione e/o il risarcimento materiale del danno	Docente
		Nota disciplinare ed eventuale convocazione della famiglia da parte del Coordinatore di classe in caso di reiterazione del comportamento	Docente
		Deferimento al Dirigente Scolastico e ammonizione scritta Convocazione della famiglia Riparazione del danno	Dirigente Scolastico
		Allontanamento dalle lezioni - Riparazione del danno	Consiglio di Classe
		Allontanamento dalla comunità scolastica - Riparazione del danno	Consiglio d'Istituto

TITOLO III: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

aggiornato al DPR 8 agosto 2025, n. 134

1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli studenti è esercizio di un potere pubblicistico e, dunque, deve essere improntato ai principi e alle regole desumibili dalla L. n. 241/1990. Il riferimento normativo imprescindibile per quanto riguarda le infrazioni disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti a irrogarle e le impugnazioni è il D.P.R. n. 249/1998 ss.mm.ii.
2. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni sono sempre adottati da un organo collegiale.
3. Come sintetizzato nell'allegato 2, i fondamentali obblighi procedimentali sono:
 a. rilevazione della mancanza;
 b. adeguata informazione alla famiglia con eventuale notifica scritta di avvio del procedimento;
 c. audizione dell'interessato;
 d. convocazione del Consiglio di classe oppure del Consiglio di Istituto per l'eventuale irrogazione della sanzione correlata all'illecito, come tipizzato nel Regolamento disciplinare;
 e. nel corso della seduta del Consiglio di classe, in composizione allargata, audizione a difesa dell'alunna/o e dei suoi genitori;
 f. delibera di irrogazione della sanzione debitamente motivata da parte dell'organo collegiale;
 g. adozione scritta della delibera da parte del Dirigente Scolastico con specificazione dettagliata delle modalità di esecuzione della sanzione.

Art. 10 - Il procedimento per l'allontanamento dalle lezioni da uno fino a quindici giorni

1. L'allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni oppure da tre a quindici giorni da uno a quindici giorni è adottata dal Consiglio di Classe, riunito nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi i genitori, fatto salvo il dovere di astensione e la successiva conseguente surroga.
2. Sono legittimati a chiedere al Dirigente scolastico l'avvio del procedimento disciplinare per la sospensione fino a quindici giorni i collaboratori del Dirigente scolastico, i Consigli di classe e i Docenti Coordinatori di classe. La richiesta di avvio del procedimento deve contenere una sintetica ma chiara esposizione dell'infrazione da contestare allo studente.
3. Il restante personale, Docente e non docente, ha facoltà di segnalare al Dirigente scolastico fatti che costituiscono infrazioni disciplinari.
4. Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare che le segnalazioni delle infrazioni devono avvenire esclusivamente in forma scritta.
5. Il Dirigente scolastico può dare avvio al procedimento disciplinare sia autonomamente che su richiesta di singole persone, dopo aver verificato l'idoneità della richiesta o della segnalazione. In caso di richiesta del Consiglio di classe o di almeno la metà dei suoi componenti, la convocazione del Consiglio di classe è atto dovuto.
6. Il Dirigente scolastico o un suo delegato comunicano alla famiglia dello studente, anche per vie brevi, la convocazione del Consiglio di classe per l'avvio del procedimento disciplinare. Il Coordinatore della classe invita lo studente a discolparsi di fronte ad almeno un docente prima della riunione dell'organo collegiale.

7. Il Docente che ha sentito lo studente ha il dovere di riferire al Consiglio di classe quanto è emerso dal colloquio. Il rifiuto dello studente di discolparsi non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare.
8. Se ritenuto particolarmente necessario e urgente, il Consiglio di classe può essere convocato anche con un preavviso di sole ventiquattro ore.

Art. 11 - Il procedimento per provvedimenti più gravi di allontanamento dalla comunità scolastica

1. La valutazione delle responsabilità penali è sempre di esclusiva competenza della Magistratura. Il Consiglio di Istituto valuta sempre e soltanto la responsabilità disciplinare connessa all'infrazione.
2. Sono legittimati a chiedere l'avvio del procedimento disciplinare del Consiglio di Istituto il Dirigente scolastico, i Consigli di classe e il Collegio dei docenti.
3. Tutto il personale scolastico ha facoltà di segnalare al Dirigente scolastico fatti che costituiscono infrazioni disciplinari e di chiedergli la convocazione del Consiglio di Istituto per i provvedimenti disciplinari di sua competenza.
4. Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare che le segnalazioni delle infrazioni devono avvenire in forma scritta e devono contenere una chiara esposizione dell'infrazione da contestare allo studente.
5. Il Dirigente scolastico comunica immediatamente alla famiglia dell'alunna/o interessato la convocazione del Consiglio di Istituto e i fatti contestati e invita lo studente a discolparsi presentandosi innanzi a lui o a un suo delegato. Il Dirigente scolastico o il delegato hanno il dovere di riferire al Consiglio di Istituto quanto è emerso dal colloquio con lo studente.
6. Il rifiuto dello studente di discolparsi innanzi al Dirigente scolastico o al suo delegato non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare.

TITOLO IV: ORGANO DI GARANZIA E IMPUGNAZIONI

Art. 12 - L'organo di garanzia.

1. L'organo di garanzia è composto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, da un Docente designato dal Consiglio di Istituto, da due rappresentanti eletti dai genitori.
2. L'organo di garanzia è validamente costituito se è formato da almeno tre membri.
3. Per la validità della riunione dell'organo di garanzia devono essere presenti almeno la metà più uno dei membri in carica.
4. L'organo di garanzia è presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo sostituto.
5. In caso di assenza di uno o più commissari, il Dirigente scolastico provvede d'ufficio alla nomina dei sostituti necessari all'espletamento del procedimento.
6. Non può partecipare alla riunione dell'organo di garanzia, e deve essere sostituito da un supplente, un Docente membro del Consiglio di classe che ha deliberato la sanzione disciplinare. Fa eccezione al presente divieto il Docente eventualmente incaricato di sostituire il Dirigente Scolastico.
7. Non possono partecipare alla riunione, e devono essere sostituiti con supplenti, genitori o docenti che siano parte in causa nel procedimento disciplinare.
8. Le decisioni dell'organo di garanzia sono adottate con la maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Le decisioni dell'organo di garanzia sono definitive.

Art. 13 – L'elezione dei membri dell'organo di garanzia.

1. L'organo di garanzia resta in carica per un triennio continua a funzionare, in regime di "prorogatio", fino all'elezione del nuovo organo.

Art. 14 - Impugnazioni.

1. Contro l'allontanamento dalla comunità scolastica e i provvedimenti più gravi della sospensione, è ammesso ricorso all'organo di garanzia della Scuola istituito e disciplinato dal Regolamento d'Istituto, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento di irrogazione.
2. L'organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni e, qualora non decida entro tale termine, la sanzione deve ritenersi confermata.
3. L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.
4. L'impugnazione della sanzione disciplinare non incide automaticamente sulla sua esecutività, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi. Pertanto, la sanzione può essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.
5. In caso di accoglimento dell'impugnazione vengono annullate le conseguenze della sanzione. In particolare, i giorni di assenza per sospensione non vengono considerati ai fini della validità dell'anno scolastico dello studente.
6. L'Organo di garanzia di cui al comma 1 decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione delle norme di cui al DPR 235/07 e DPR 249/98.

Art 15 – Il procedimento dell'organo di garanzia.

1. Il Dirigente scolastico convoca l'organo di garanzia, lo studente interessato e i genitori dello stesso.
2. In sede di riunione dell'organo di garanzia i componenti esaminano l'impugnazione proposta dal ricorrente e verificano se le motivazioni indicate come elemento di riesame del provvedimento disciplinare hanno fondamento.
3. In caso di motivazione fondata si procede con l'audizione, se presenti, dello studente interessato e dei genitori dello stesso, anche separatamente.
4. L'organo di garanzia prosegue senza la presenza di estranei, e passa a esaminare il verbale del procedimento disciplinare oggetto dell'impugnazione e tutti i documenti allegati ad esso.
5. In caso di accertata validità delle motivazioni addotte dal proponente, l'organo di garanzia provvede a rivalutare quale sia l'effettiva responsabilità dello studente e a riformulare la conseguente sanzione, ivi compresa la non punibilità.
6. Il Dirigente comunica per iscritto la decisione dell'organo di garanzia ai genitori dello studente, i quali sono altresì informati che la decisione è definitiva.

Art. 16– Ricorsi al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.

1. Contro eventuali violazioni delle norme di cui al DPR 235/07 e DPR 249/98, anche contenute nel Regolamento d'Istituto, è ammesso ricorso al Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale, che decide in via definitiva.

Art. 17 – Sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità.

1. Il presente Regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale della scuola. I genitori sottoscrivono il "Patto educativo di corresponsabilità", accettando pienamente i principi a cui il Regolamento si ispira e si impegnano a fare tutto il possibile per osservarlo e farlo osservare dallo studente.
2. La sottoscrizione del "Patto educativo di corresponsabilità" è atto dovuto dei genitori degli studenti ai sensi dell'articolo 3 del DPR 21 novembre 2007, n. 235. La mancata sottoscrizione comporta per lo studente la perdita del diritto di partecipare alle attività aggiuntive extracurricolari promosse dalla scuola e ai viaggi di istruzione, nonché, in generale, la perdita di tutti i benefici e agevolazioni che sono rimessi alla discrezionalità della scuola.
3. Il "Patto educativo di corresponsabilità" deve:
 - prevedere l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza (art. 5, c. 1-bis);
 - definire in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet (art. 5, c. 1-ter). In particolare, l'Istituto si impegna, nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, a realizzare iniziative idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano triennale dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità (art. 5, c. 3).

Art. 18 - Norme di rinvio.

1. Costituisce parte integrante del presente Regolamento il **Protocollo prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo** che si allega e si applicano le disposizioni di cui al DPR 235/2007 e DPR 249/98 e dalle altre norme vigenti, comprensive della Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante "*misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*"